Decisione della Commissione di ricorso:	Annullamento della decisione della Divisione di opposizione e rinvio della causa a quest'ultima per quanto
Commissione di ricorso	— Motivi del ricorso: — Violazione dell'art. 8, primo comma, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ([1]); — insussistenza del rischio di confusione; insussistenza di una somiglianza dei servizi asseritamente in conflitto.

([1]) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso del sig. Pietro del Vaglio contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 17 dicembre 2001

(Causa T-320/01)

(2002/C 56/32)

(Lingua processuale: il francese)

Il 17 dicembre 2001, il sig. Pietro del Vaglio residente a Londra, rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione adottata dalla convenuta il 6 settembre 2001 di respingere il reclamo del ricorrente per l'applicazione alla sua pensione del coefficiente correttore per il Regno Unito;

— condannare la convenuta ad applicare il coefficiente per il Regno Unito con effetto retroattivo al 24 settembre 2000;

— condannare la convenuta al risarcimento danni valutati, ex aequo et bono, a titolo provvisionale, in EURO 10 000 ed al pagamento di un interesse del 7 % annuo sul saldo della pensione dovuto a decorrere dal 24 settembre 2000 fino al 1º aprile 2001;

— condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi ed argomenti fatti valere sono ampiamente analoghi a quelli fatti valere nella causa T-124/01 Pietro Del Vaglio contro Commissione delle comunità europee (GU C 227, pag. 31).

Ricorso dell' Internationaler Hilfsfonds e. V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 dicembre 2001

(Causa T-321/01)

(2002/C 56/33)

(Lingua processuale: il francese)

Il 15 dicembre 2001, l'Internationaler Hilfsfonds, con sede in Rosbach (Repubblica federale di Germania), rappresentato dall'avv. Hans Kaltenecker, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione europea 16 ottobre 2001, con la quale essa respingeva le domande di cofinanziamento della ricorrente per il 1996 e per il 1997;

— pronunciarsi sul principio del rimborso, da parte della Commissione, delle spese di procedura — incluse quelle risultanti dai procedimenti innanzi al Mediatore che la ricorrente è stata costretta ad avviare per ottenere il soddisfacimento del suo diritto.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 16 ottobre 2001, recante rigetto di tre domande di cofinanziamento che essa aveva presentato in base alla linea di bilancio B7-6000, relativa al cofinanziamento di azioni con organizzazioni non governative per lo sviluppo (ONGS) europee nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo.

In tale decisione, la Commissione espone che nel 1993, all'atto dell'esame delle precedenti domande di cofinanziamento della ricorrente, essa aveva dichiarato l'esclusione di quest'ultima in quanto essa non rispondeva ai criteri applicabili e che, quando i servizi competenti dichiarano l'esclusione di una ONG da un cofinanziamento comunitario, tale decisione porta automaticamente al rigetto degli ulteriori progetti, finché l'ONG non soddisfi i criteri di ammissibilità. La ricorrente ritiene che tale metodo non sia conforme né al diritto comunitario, né ai principi che una buona amministrazione deve rispettare.

La ricorrente sottolinea anche che la Commissione ha costantemente sostenuto, sia nella decisione impugnata sia nel corso del procedimento che si è svolto innanzi al Mediatore europeo in seguito alle denunce presentate dalla ricorrente, che quest'ultima ha agito in maniera fraudolenta per ottenere mezzi di finanziamento. La ricorrente fa valere che tale giudizio non è fondato e che, di conseguenza, la decisione impugnata non è motivata.

Ricorso del sig. Luciano Lavagnoli contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 21 dicembre 2001

(Causa T-327/01)

(2002/C 56/34)

(Lingua processuale: il francese)

Il 21 dicembre 2001 il sig. Luciano Lavagnoli, residente in Berchem (Gran Ducato del Lussemburgo), con l'avv. Gilles Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— riconoscergli l'importo di BEF 500 000 (euro 12 396,49) a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa della mancata stesura definitiva, fino a tutt'oggi, del suo rapporto informativo per il periodo 1º luglio 1997 — 30 giugno 1999;

— statuire sulle spese, ponendo i costi e gli onorari a carico della convenuta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce la violazione delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 43 dello Statuto, nonché la violazione del principio di sana amministrazione e del dovere di sollecitudine. In particolare, la procedura per la stesura del rapporto informativo ha subito un notevole ritardo e si è svolta senza la consultazione del gruppo ad hoc, che è invece necessaria in considerazione delle attività sindacali del ricorrente.

Ricorso del sig. Tony Robinson contro il Parlamento europeo, proposto il 21 dicembre 2001

(Causa T-328/01)

(2002/C 56/35)

(Lingua processuale: il francese)

Il 21 dicembre 2001, il sig. Tony Robinson, residente in Bruxelles, con l'avv. Eric Boigelot, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione adottata nella riunione dell'Ufficio del gruppo parlamentare del PSE nei giorni 6 e 7 marzo 2001 a Bruxelles a termini della quale, su proposta del Segretario Generale, l'Ufficio ha deciso di promuovere altre due persone e non il ricorrente al grado A 3 con effetto dal 1º marzo 2001;

— risarcirlo per un importo di euro 10 000;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 45 dello Statuto e delle norme interne del segretariato del gruppo socialista, nonché la violazione dei principi generali di diritto come il principio di sana amministrazione, la tutela del legittimo affidamento, la certezza di diritto e la parità di trattamento. Inoltre, il ricorrente deduce errore manifesto di valutazione, sviamento ed eccesso di potere. Secondo il ricorrente, l'esame dei suoi meriti avrebbe dovuto necessariamente portare a promuoverlo invece delle persone promosse con la decisione controversa.